



Il Ministro dell'Interno

- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, e in particolare l’articolo 99 che prevede l’adozione di uno o più regolamenti per la disciplina del funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia anche per ciò che riguarda le procedure di accesso, registrazione e consultazione;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e in particolare l’articolo 1, commi da 52 a 56, che istituisce l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori;
- VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
- VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, e, in particolare, l’articolo 30, che disciplina la Struttura di missione e l’Anagrafe antimafia degli esecutori;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;



Il Ministro dell'Interno

- VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 49, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, e, in particolare, l'articolo 2, comma 9, che ha modificato l'articolo 99 del decreto legislativo n. 159/2011, inserendovi il comma 1-bis, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nonché le modalità di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno, come pure le modalità di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, del predetto decreto legislativo, disponendo che, fino all'adozione del cennato decreto ministeriale, siano fatte salve le disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati nn. 2, 3, 4 e 5;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 164 del 15 luglio 2013, recante “Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 285 del 9 dicembre 2014, recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”;



Il Ministro dell'Interno

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, recante “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 25 del 31 gennaio 2017, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- VISTA la determinazione del Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 44 del 28 luglio 2015, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia in pari data, con la quale sono stati emanati i regolamenti SPID di cui all’articolo 4, commi 2, 3 e 4, del cennato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014;
- VISTI il decreto del Ministro dell’interno, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2004, recante “Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei servizi” e la direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 4 gennaio 2005, recante “Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione”;
- VISTI il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 30 dicembre 2015, recante “Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica”, e il decreto del Ministro dell’interno, del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell’economia e delle finanze 8 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 233 del 5 ottobre 2022, recante “Modalità di impiego della carta d’identità elettronica”;

DECRETA

Articolo 1 *(Oggetto e definizioni)*

1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 99, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito “Codice antimafia”, definisce le modalità con le quali gli



Il Ministro dell'Interno

utenti, secondo i rispettivi profili, sono identificati ed abilitati ad interrogare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito “B.D.N.A.”, di cui all’articolo 96 “Codice antimafia”, al fine di effettuare operazioni di accesso, immissione e aggiornamento dati o di consultazione di questi ultimi, nonché le modalità con le quali vengono registrati i relativi accessi.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) **Abilitazione:** la procedura finalizzata ad individuare univocamente il soggetto legittimato ad operare all’interno della B.D.N.A. secondo il relativo profilo di utenza;
- b) **CED:** il Centro Elaborazione Dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- c) **Identificazione:** il processo mediante il quale i dati personali di cui all’articolo 2, comma 2, lett. a) e b), vengono associati in modo univoco a quelli di autenticazione in forma elettronica per il riconoscimento del soggetto autorizzato ad accedere al servizio;
- d) **Identità federata:** la relazione di fiducia tra patrimoni informativi automatizzati diversi, per l’identificazione e l’autorizzazione degli utenti di uno di essi ad accedere alle risorse gestite dall’altro, con precise responsabilità nell’ambito della cooperazione applicativa;
- e) **Profilazione:** l’insieme delle informazioni univocamente associate ad una persona fisica per l’individuazione dei trattamenti di dati alla stessa consentiti;
- f) **Sezione centrale:** la Sezione centrale della B.D.N.A., prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, competente all’abilitazione in base ai criteri di cui all’allegato A;
- g) **Sezione provinciale:** la Sezione provinciale della B.D.N.A., prevista dall’articolo 9 del d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, competente all’abilitazione in base ai criteri di cui all’allegato A;
- h) **S.P.I.D., C.I.E. e C.N.S.:** i sistemi di identità digitale individuati dall’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 2

(Sistema di abilitazione dei soggetti legittimati ad effettuare operazioni di accesso, di immissione e aggiornamento e di consultazione dei dati nella B.D.N.A.)

1. I soggetti, ivi compresi la Struttura per la prevenzione antimafia, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché quelli di cui all’articolo 83-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, legittimati, secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 del d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, ad effettuare operazioni di accesso, di immissione e aggiornamento, nonché di consultazione dei dati all’interno della B.D.N.A., debbono



Il Ministro dell'Interno

essere previamente abilitati, a cura della Sezione centrale o provinciale, in base alle competenze di queste ultime, con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta di abilitazione di cui al comma 1, da prodursi mediante la specifica modulistica pubblicata sulla *home page* del sito *internet* del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno all'indirizzo <https://politichepersonale.interno.it> selezionando la voce "Banca dati nazionale antimafia", è trasmessa per via telematica alla casella di posta elettronica certificata della Sezione centrale o della Sezione provinciale territorialmente competente, reperibile nell'Indice dei domicili digitali della pubblica Amministrazione (www.indicepa.gov.it) seguendo il percorso: Consultazione – Domicilio digitale – Ricerca Area Organizzativa Omogenea, a cura dei responsabili delle strutture dalle quali dipendono i soggetti di cui agli artt. 15, comma 1, lett. a) e c), 16 e 17 del d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, per i quali viene richiesto il titolo abilitativo. Per ciascun soggetto da abilitare devono essere inviati i seguenti dati:

- a) nome e cognome;
- b) codice fiscale;
- c) numero dell'utenza telefonica di riferimento;
- d) casella di posta elettronica *corporate*;
- e) copia del documento di identificazione personale;
- f) dichiarazione di responsabilità, contenente l'accettazione dei termini e delle condizioni del servizio e del corretto utilizzo dello stesso, debitamente sottoscritta dall'interessato.

3. I concessionari di lavori o servizi pubblici e i contraenti generali oltre a quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, indicano nella richiesta anche l'appalto o gli appalti di lavori, servizi e forniture pubblici in relazione ai quali è stata richiesta l'abilitazione per i rispettivi dipendenti, nonché le imprese affidatarie e sub-affidatarie impegnate nella relativa esecuzione.

4. L'identificazione dell'operatore, ai fini dell'abilitazione di cui ai commi 2 e 3, avviene esclusivamente attraverso lo SPID o la C.I.E., entrambi almeno di secondo livello, o la C.N.S.

5. La Sezione centrale e le Sezioni provinciali, ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, provvedono a:

- a) verificare che il soggetto che ha inoltrato l'elenco di cui ai commi 2 e 3 rientri tra quelli legittimati, ai sensi del Codice antimafia;
- b) disporre l'abilitazione richiesta secondo i rispettivi profili.

6. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lett. b), del d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, accedono alla B.D.N.A. esclusivamente da postazioni delle Forze di polizia attraverso il CED, con tecniche di identità federata. Il CED, dopo aver provveduto a registrare i propri utenti ai fini del riconoscimento diretto e dell'identificazione certa dell'operatore, provvede ad attribuire allo stesso, in



Il Ministro dell'Interno

base alle funzioni svolte, un apposito profilo di abilitazione, a predisporre il controllo delle operazioni effettuate e a disporre le disabilitazioni all'accesso alla B.D.N.A.

7. Il CED comunica tempestivamente alla Sezione centrale, per i profili di competenza, eventuali incidenti di sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano la B.D.N.A., nonché l'eventuale impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di identità federata o la loro perdita di efficacia.

8. Il CED non duplica i dati resi disponibili e non li utilizza per la creazione di autonome banche dati.

Articolo 3

(Comunicazione dell'avvenuta abilitazione alla B.D.N.A.)

1. L'abilitazione, che ha carattere strettamente personale, è comunicata agli operatori di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, entro quindici giorni dalla richiesta, per il tramite della casella di posta elettronica *corporate*, di cui all'articolo 2, comma 2, lett. d).

2. La Sezione centrale può delegare alla competente Sezione provinciale lo svolgimento delle operazioni di abilitazione degli utenti.

Articolo 4

(Abilitazione dei concessionari di opere pubbliche e dei contraenti generali)

1. I dipendenti abilitati dei concessionari di lavori o servizi pubblici o dei contraenti generali possono consultare la B.D.N.A. limitatamente alle imprese affidatarie e a quelle sub-affidatarie indicate nella richiesta di abilitazione di cui all'art. 2, comma 3.

2. La competente Sezione provinciale verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1, anche alla luce delle risultanze degli accertamenti disposti dal Prefetto ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lett. d), del Codice antimafia.

3. Ferme le responsabilità di legge, la competente Sezione provinciale provvede a disabilitare il dipendente del concessionario o del contraente generale che risulti aver effettuato operazioni di consultazione della B.D.N.A. nei confronti di imprese diverse da quelle impegnate nell'esecuzione di appalti di lavori o servizi pubblici menzionate nella richiesta di cui all'articolo 2, comma 3.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 5

(Validità dell'abilitazione)

1. L'abilitazione rilasciata ai soggetti di cui all' articolo 2, commi 2 e 3, è valida per dodici mesi a decorrere dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1. Decorso tale periodo può richiedersene il rinnovo, con modalità analoghe a quelle utilizzate per l'abilitazione iniziale.
2. Se l'operatore abilitato è trasferito ad altro incarico o ne è stata disposta la cessazione o sospensione del rapporto di dipendenza, i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, che ne hanno richiesto l'abilitazione, ne danno tempestiva comunicazione alla Sezione competente, che provvede a disattivarla senza indugio.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto, previa sottoposizione al controllo dei competenti organi, è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di cui al comma 2 cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, e nei relativi allegati nn. 2, 3, 4 e 5.

Roma, 4 luglio 2024

Matteo Piantedosi

L'originale firmato è conservato agli atti